

## PROTOCOLLO PER I PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA AVANTI AL TRIBUNALE DI VICENZA

### INDIVIDUAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE NON COMPRESSE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO AFFRONTATE NELL'INTERESSE DEI FIGLI

#### Art. 34

##### Assegno di mantenimento ordinario

L'assegno di mantenimento ordinario è tendenzialmente volto a fare fronte alle esigenze basilari, continuative e prevedibili dei figli e ricomprende, salvo diversi accordi: vitto (ivi compresi i buoni pasto/mensa scolastica delle scuole pubbliche, il cui importo su base mensile è quindi bene specificamente considerare quando si quantifichi la misura del suddetto assegno), abbigliamento (inclusi i cambi di stagione), contributo per le spese di abitazione, materiale scolastico di cancelleria ad eccezione del corredo di inizio anno, medicinali da banco (senza prescrizione), ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero con costo unitario non superiore ai 10 euro.

#### Art. 35

##### Spese non ricomprese nel contributo al mantenimento mensile che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori

Spese non ricomprese nel contributo al mantenimento mensile che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori sono anzitutto quelle – anche periodiche, ma non attinenti alle esigenze fondamentali cui fa fronte l'assegno di mantenimento ordinario - connesse ad esigenze dei figli che non possono essere pregiudicate dal mancato consenso di uno dei genitori (mediche, scolastiche, universitarie, di sostegno).

Saranno poi suscettibili di rimborso senza preventivo accordo le spese non ricomprese nel contributo al mantenimento mensile che, rispetto ai redditi dei genitori, non comportino un impegno economico rilevante e siano volte a non modificare o completamente sopprimere, ove possibile, l'offerta formativa della quale i figli godevano in corso di convivenza genitoriale.

Saranno infine rimborsabili senza preventivo accordo, qualora non sia possibile l'ausilio dell'altro genitore, i costi per il/la baby sitter in orario lavorativo del genitore collocatario prevalente, o, in difetto (vale a dire quando i tempi dei figli con ciascun genitore siano paritetici), del genitore in turno di responsabilità, ovvero per il doposcuola, ovvero ancora per gli anticipi e posticipi rispetto all'orario scolastico che permettano al genitore collocatario prevalente o, in difetto, al genitore in turno di responsabilità, di gestire il proprio orario lavorativo.

In via esemplificativa e non esaustiva:

a) spese medico specialistiche, farmaceutiche, dentistiche, protesiche e terapeutiche non coperte da SSN, su prescrizione medica; di sostegno su prescrizione (es. logopedia; psicomotricità; supporto psicologico, fatta salva la necessità di ottenere in suo riguardo il consenso di entrambi i genitori, secondo le norme deontologiche dell'ordine degli psicologi);

b) tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica; rette e costi di iscrizione delle scuole private, sino alla fine del ciclo scolastico, se già frequentate dalla prole durante la convivenza genitoriale; libri di testo anche usati; equipaggiamento scolastico (es. corredo di cancelleria di inizio

anno; materiale per arte, tecnologia, computer e relativi accessori ed aggiornamenti); costo del trasporto per la scuola; gite scolastiche che importino un costo non inferiore a 10 e non superiore a 150 euro; lezioni di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante; costi (iscrizione, libri; trasporto pubblico) relativi alla frequenza universitaria in sedi che non comportino il soggiorno dello studente fuori casa;

c) qualora non sia possibile l'ausilio del genitore non collocatario prevalente (o, quando i tempi di permanenza dei figli siano paritetici, del genitore non in turno di responsabilità), baby sitter in orario lavorativo del genitore collocatario prevalente o, quando i tempi di permanenza dei figli siano paritetici, del genitore in turno di responsabilità; doposcuola; anticipi e posticipi rispetto all'orario scolastico;

d) attività sportiva e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie (oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria);

e) centri estivi (sino ad una spesa complessiva settimanale di Euro 70,00), soggiorni estivi a iniziativa delle parrocchie o di altre associazioni;

f) spese affrontate per il mantenimento e le cure ordinarie degli animali domestici già presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli.

### **Art. 36**

#### **Spese non ricomprese nel contributo al mantenimento mensile, che necessitano di preventivo accordo tra i genitori**

Spese non ricomprese nel contributo al mantenimento mensile che necessitano di preventivo accordo tra i genitori sono invece quelle relative ad attività che i figli non praticavano in corso di convivenza familiare e/o che sono caratterizzate da particolare rilevanza economica rispetto alla situazione reddituale dei genitori. Anche in questo caso in via esemplificativa e non esaustiva:

a) cure omeopatiche, ayurvediche e assimilate; chirurgia a fini meramente estetici;

b) imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di asili e scuole private non frequentate dai figli in corso di convivenza tra i genitori;

c) corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale se costosa, corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere; il genitore, che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature e strumenti musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio; centri estivi che comportino una spesa complessiva settimanale superiore a Euro 70,00;

d) patente di guida, acquisto e manutenzione di moto e autoveicoli in uso alla prole: il consenso all'acquisto o all'uso del mezzo comporta l'obbligo di condivisione per entrambi i genitori, senza ulteriore preventivo accordo, di tutte le relative spese accessorie, quali multe per violazione del codice della strada, imposte di bollo, assicurazione dei mezzi e costi di funzionamento degli stessi, ivi compresa benzina e/o gasolio per autotrazione;

e) polizze vita/infortunio/danni civili a terzi o comunque intestate alla prole, fatta eccezione per le polizze a risparmio, il cui costo è a carico esclusivo del genitore che si è assunto il relativo onere;

f) soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a €150,00; viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali fuori dalle ipotesi di cui sub 2, lett. e);

g) studi universitari e/o parauniversitari quando seguiti presso una sede universitaria che comporti il soggiorno dello studente fuori casa, in presenza di analogo corso di studi presso una sede universitaria che non lo renda necessario.

h) i costi relativi a master di formazione e specializzazione post-universitaria.  
Resta inteso che le spese relative a scelte già effettuate ed attività in corso non necessitano di nuova concertazione.

#### **Art. 37**

##### **Modalità della richiesta di rimborso**

Ferma restando la possibilità per entrambi i genitori di direttamente sostenere pro quota le spese, il genitore che debba anticiparle è invitato ad inviare con cadenza almeno bimestrale il relativo conto, con i relativi giustificativi, all'altro genitore, che procederà al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi alle spese deducibili, così che entrambi possano utilizzarli per la percentuale corrispondente al rispettivo impegno di spesa.

#### **Art. 38**

##### **Preventivo accordo**

Al fine della dimostrazione del preventivo accordo, al genitore che intende sostenere la spesa sarà utile provare, in caso di contestazione, di avere inoltrato all'altro appena possibile la relativa richiesta e l'eventuale documentazione a mezzo raccomandata, fax e-mail o altro mezzo, con indicazione di massima della spesa da sostenere e invito a che l'altro motivi il proprio eventuale dissenso senza ritardo.